



## La personalizzazione dei percorsi degli studenti di origine straniera nella normativa

### NORMATIVA PROVINCIALE

Provincia autonoma di Trento

## Linee Guida 2012 per le istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento – Inserimento e integrazione degli studenti stranieri

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

Paragrafi 5.3, 5.3.1 e 5.3.2:

### 5.3 Il percorso didattico personalizzato

Il percorso didattico personalizzato (PDP) indica con chiarezza le tappe del percorso da fare con gli studenti stranieri e garantisce un inserimento graduale e pari opportunità di istruzione. La stesura del PDP sollecita i componenti del consiglio di classe ad una riflessione sul singolo studente e introduce uno stile di lavoro che converge su saperi e componenti essenziali. Il PDP vincola gli insegnanti a rispettare il processo di inserimento, legittimando le scelte organizzative e didattiche adottate allo scopo. Esso inoltre sancisce la necessità di adeguare gli obiettivi alla situazione di partenza dello studente e implica una coerente valutazione. Il PDP presuppone una conoscenza condivisa della situazione reale dello studente, punta sugli aspetti positivi, sulle potenzialità e sui modi con cui i docenti intendono svilupparle.

Alla luce di tutto ciò, si evince facilmente che il PDP non è né un atto per formalizzare “ciò che manca per essere uguale a un buon studente italiano”, né un mero adempimento burocratico.

Il PDP va definito sia per gli studenti stranieri neo-arrivati sia per quelli di più remota immigrazione o nati in Italia, che presentino particolari bisogni linguistici e di apprendimento. La famiglia va informata relativamente alla necessità di compiere delle scelte sul percorso scolastico del figlio: la comprensione e la condivisione da parte della famiglia risultano fondamentali per favorire l’inserimento ed il successo formativo.

Il consiglio di classe stende il percorso didattico personalizzato compilando una specifica scheda, che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dello studente e alle verifiche periodiche sui risultati attesi. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui lo studente è in grado di “agganciarsi” proficuamente a tutte le attività della classe.

La personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi attraverso:

- la definizione e la declinazione delle competenze ritenute essenziali in riferimento alla specifica situazione del singolo studente, con particolare attenzione all’integrazione delle competenze già sviluppate in L1;
- l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dello studente e con la gestione efficace di classi eterogenee;
- la temporanea sospensione dell’insegnamento di discipline al momento inaccessibili allo studente straniero;

- la sostituzione delle discipline inaccessibili con altre più utili alla promozione del percorso didattico dello studente straniero e comunque alla sua portata;
- la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, compatibilmente con l'indirizzo di studio e la disponibilità di risorse professionali;
- l'organizzazione di moduli per il mantenimento o lo sviluppo della L1.

In riferimento al primo punto, si sottolinea la necessità di operare scelte in termini di essenzialità secondo tre fondamentali criteri:

- generatività: recuperare, all'interno delle discipline, competenze e concetti "chiave", che possono generare a loro volta altri saperi e acquisizioni. È importante tener presente che le competenze e i concetti indispensabili non si riferiscono ai singoli argomenti del programma, ma ai nodi portanti della disciplina;
- formatività educativa: privilegiare ambiti che riguardano la costruzione della cittadinanza e lo sviluppo delle abilità sociali;
- significatività: selezionare proposte ed argomenti in base all'utilità che rivestono per lo studente e alle possibilità di ricaduta positiva sul suo percorso di vita.

Tenendo conto delle profonde difficoltà legate alla comprensione e all'apprendimento dell'italiano L2 per lo studio delle discipline scolastiche, è possibile favorire lo studio delle materie più difficili utilizzando direttamente la L1, compatibilmente con le risorse disponibili. In questo modo lo studente può seguire alcuni argomenti di studio della classe per materie specifiche che diversamente dovrebbero essere sospese; ciò favorisce la prosecuzione negli apprendimenti e la partecipazione al lavoro della classe.

Per favorire l'attuazione del PDP lo studente deve poter partecipare alle attività del laboratorio linguistico o di altri laboratori, usufruire di interventi individualizzati o in piccolo gruppo, seguire attività in altre classi ecc. Particolarmente utile in alcuni casi può rivelarsi la collaborazione fra istituzioni di ordine diverso o con enti del territorio, per realizzare percorsi integrati.

Nella stesura del PDP i vari interventi vengono definiti nelle loro finalità e nella loro organizzazione, con particolare attenzione alla condivisione fra i vari soggetti coinvolti e alla verifica periodica. Nel caso in cui gli studenti stranieri seguano alcune discipline solo parzialmente, perché impegnati in altre attività previste dal loro PDP, gli insegnanti di queste discipline dovranno approntare opportuni adeguamenti della programmazione e della valutazione, che tengano conto della parziale frequenza degli studenti stranieri, a causa della quale essi non vanno in alcun modo penalizzati.

### 5.3.1 La scheda per il percorso didattico personalizzato

La scheda per il PDP costituisce il documento di programmazione preventiva riferito allo studente straniero: essa descrive e formalizza gli interventi predisposti per lo studente in un determinato periodo di tempo, costituito generalmente dall'anno scolastico. È finalizzata ad analizzare e documentare chi è lo studente, che cosa sa e sa fare, come lo fa, cosa può realisticamente imparare, come lo può imparare. Essa è suddivisa in diverse sezioni:

- Una sezione relativa ad alcuni dati essenziali (nome e cognome, data di nascita, provenienza, mese e anno di arrivo in Italia, mese e anno di iscrizione all'istituto scolastico o formativo frequentato dallo studente, scuola e classe frequentata nell'anno in corso). Nella scheda per il PDP vengono riportati solo questi dati essenziali perché gli altri, relativi alla storia personale, familiare, linguistica e scolastica, sono già contenuti nelle registrazioni.
- emerse dai colloqui e dai momenti di osservazione iniziali, a cui si deve poter fare in ogni momento riferimento.
- Una parte relativa alle componenti relazionali/psicologiche (socialità, fiducia in se stesso, aspetti motivazionali, atteggiamento verso la lingua e cultura d'origine ecc.). È infatti

fondamentale che la descrizione dello studente straniero, condivisa all'interno del consiglio di classe, sia completa, non riguardi esclusivamente gli aspetti di performance, ma comprenda anche gli aspetti affettivo/relazionali e cognitivi che stanno alla base del processo di apprendimento e che potrebbero, in alcuni casi, provocarne l'inibizione.

- Una parte relativa alle competenze pregresse, che fa leva sui punti di forza; in questa parte viene riportato l'esito del bilancio di competenze, così come viene inteso nel paragrafo 5.2.
- Una parte di descrizione delle competenze sviluppate in italiano L2. Tale parte costituisce la base per la progettazione sinergica del percorso di insegnamento/apprendimento dell'italiano L2 da parte del docente curricolare e del facilitatore linguistico: più stabilità, continuità e chiarezza di obiettivi vengono assegnate all'apprendimento dell'italiano L2, più viene garantito il successo formativo dello studente.
- Una parte relativa alle decisioni prese su ogni singola disciplina, in base agli specifici bisogni rilevati: se lo studente segue la programmazione per la classe oppure una programmazione personalizzata; se l'insegnamento della disciplina è stato sospeso e per quanto; se la disciplina è stata sostituita con un'altra o con altre attività (frequenza al laboratorio di L2, attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipazione a gruppi di potenziamento ecc.); se il monte ore settimanale di insegnamento della disciplina è stato ridotto; ecc.
- Una parte relativa alla partecipazione al laboratorio linguistico (frequenza settimanale, durata del laboratorio, tipo, livello, nominativo del facilitatore linguistico ecc).
- Una parte, specifica per ogni disciplina nell'ambito della quale lo studente straniero segue un percorso personalizzato, in cui vengono definite e declinate le competenze su cui puntare, in termini di essenzialità, e le strategie e gli strumenti che il docente intende adottare al fine di promuovere il successo scolastico e formativo dello studente.

In particolare, specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico, andranno esplicitati, in ogni area di apprendimento, i temi e le attività che possono essere trattati con forti riferimenti al contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi che accompagnino l'uso delle parole e diano l'occasione di esprimere le abilità già possedute e di proseguire nell'apprendimento.

La scheda per il PDP va sottoscritta da tutti i componenti del consiglio di classe e utilizzata come strumento di condivisione, monitoraggio del percorso ed eventuale riprogettazione.

Nell'ambito di ogni disciplina quanto previsto dal PDP si concretizza coerentemente attraverso la programmazione e la realizzazione di unità didattiche specifiche per il singolo studente o comuni alla classe ma con differenziazioni, all'interno della loro articolazione, sul piano dei materiali proposti, del livello linguistico richiesto, delle abilità linguistiche affrontate, dei metodi adottati, degli interventi messi in atto, delle prove di verifica proposte ecc. Gli studenti stranieri sono, per gran parte del tempo, sottoposti a stimoli non pensati appositamente per loro ma per gli italofoni che costituiscono la maggior parte della classe: la sfida per l'insegnante consiste quindi nel far "processare" a più livelli lo stimolo proposto, attraverso la progettazione di attività stratificate e diversificate.

### 5.3.2 Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere

Lo studente straniero da poco giunto in Italia si deve confrontare con la lingua italiana che è per lui una seconda, se non una terza o quarta lingua. Tenuto conto della necessità impellente di imparare tale lingua e della possibile complessità derivante dal contatto con ulteriori lingue straniere insegnate a scuola, va considerata l'opportunità di esonero da una o entrambe le lingue straniere, prevista in modo specifico dalla legge provinciale sulla scuola.

Indicazioni in merito alle modalità dei possibili esoneri e alle attenzioni necessarie, soprattutto con riferimento alla loro durata, sono state inviate alle istituzioni scolastiche e formative dal Servizio Sviluppo e Innovazione con un'apposita nota de 26 gennaio 2010, la cui parte riguardante gli studenti stranieri viene riportata nell'allegato 2.

Preme sottolineare che l'esonero dalla lingua straniera non va deciso automaticamente, ma deve essere il frutto di una scelta ponderata che tiene conto di tutte le variabili in gioco: molto dipende dalle potenzialità dello studente e dal modo con cui la lingua viene insegnata.

Si evidenzia inoltre l'opportunità che l'esonero sia temporaneo, per un tempo massimo di un anno scolastico: un esonero più lungo può produrre infatti uno svantaggio difficilmente recuperabile, in prospettiva della prosecuzione degli studi e dell'evoluzione futura del percorso di vita dello studente.

Gli studenti neo-arrivati nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado possono portare all'esame una sola lingua straniera. L'esonero da entrambe le lingue straniere, quantunque possibile, non è comunque opportuno, anche in vista dell'esame: è preferibile approntare un breve programma semplificato di primo approccio alla lingua straniera prescelta.

Va infine tenuto presente che la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, è possibile solo nelle scuole in cui viene insegnata più di una lingua straniera. Anche questa scelta va adeguatamente valutata, considerandone la ricaduta in termini formativi per lo studente.

Per il triennio delle scuole superiori, laddove l'insegnamento della seconda lingua straniera non sia previsto nell'ordinamento di studi ma derivi da un'autonoma scelta del singolo istituto, lo studente straniero può essere esonerato da tale insegnamento e, in sostituzione, dovranno essere programmate adeguate attività formative.

Il tema della possibilità per gli studenti stranieri di continuare lo studio della propria madrelingua o lo studio di una lingua straniera già avviata nel paese d'origine, scelta che risponde sicuramente in via prioritaria alle esigenze dello studente in formazione, va anche considerato in termini più generali, non dimenticando che l'opportunità di avere in futuro cittadini competenti in diverse lingue straniere è senza dubbio una ricchezza per la società e può portare vantaggi sul piano culturale ed economico.

## Provincia autonoma di Trento

# Regolamento 27 marzo 2008 e successive modifiche 6 giugno 2011 - Inserimento e integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo e provinciale

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

### Capo III, art. 10:

#### *Percorsi didattici personalizzati*

1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina, l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.
2. Fermo restando che l'obiettivo prioritario dello studente è l'apprendimento della lingua italiana, il percorso didattico personalizzato si sviluppa e si realizza in particolare attraverso:
  - a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti didattici nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate alla situazione dello studente, con particolare attenzione al riconoscimento delle competenze già sviluppate nel percorso scolastico precedente;
  - b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il raggiungimento dei prescritti livelli essenziali per il completamento del percorso.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1; se non è disponibile un docente, possono essere utilizzati i facilitatori linguistici previsti dall'articolo 7, purché in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1. In caso di indisponibilità di docenti e di facilitatori linguistici possono essere utilizzati i mediatori interculturali previsti dall'articolo 8 che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:
  - a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;
  - b) in relazione al titolo di studio: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea di durata almeno triennale il cui piano di studi comprenda esami di lingua o cultura straniera o lingua madre o linguistica o glottodidattica;
  - c) in relazione alla formazione: aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato o riconosciuto dalla Provincia, sul sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere.

4. Il consiglio di classe, sulla base di quanto stabilito dal progetto di istituto e secondo quanto disposto dal comma 5, individua i casi nei quali è opportuno provvedere alla sostituzione della lingua straniera e stabilisce quale delle lingue straniere sostituire. In tal caso i piani di studio ai quali fare riferimento sono quelli previsti per l'insegnamento delle altre lingue straniere.
5. La Giunta provinciale, con il provvedimento attuativo dell'articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1997, definisce anche le disposizioni per l'attuazione di questo articolo e in particolare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 3, lettera c), per il rilascio delle relative certificazioni nonché i criteri organizzativi per la sostituzione e l'esonero dall'apprendimento delle lingue straniere, in modo da assicurare parità di trattamento e di opportunità di apprendimento da parte degli studenti.

## NORMATIVA NAZIONALE

Nota MIUR 9 settembre 2015, prot. n. 5535

### Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

#### Cap. 3, par. 4:

*Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione.* Si osservano esiti scolastici negativi da parte dei bambini e dei ragazzi con origini migratorie, anche se nati in Italia, soprattutto alla fine del primo anno della scuola secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado. Ogni istituto scolastico deve essere "allenato", in questi passaggi nevralgici, alla predisposizione di piani personalizzati che comportino, se necessario, anche modifiche transitorie e non permanenti dei curricula. La valutazione di fine anno deve essere coerente con i piani personalizzati e tener conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso.

Definire in maniera chiara - e coerente con "l'adattamento del programma" previsto dalla normativa - le modalità di valutazione per gli allievi di recente immigrazione, prevedendo, ove necessarie, deroghe dalla normativa standard e apposite flessibilità agli esami di fine ciclo per gli allievi inseriti per la prima volta nel sistema scolastico. Accompagnare con cura i passaggi da un tipo di scuola all'altro.

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012

## Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

Estratto dal par. 1:

### Bisogni Educativi Speciali (BES)

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

[...]

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

### Adozione di strategie di intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegato Linee guida.

**D.P.R. 394 del 31 Agosto 1999**

## **Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

**Capo VII, art. 45, cc. 4, 5, 6:**

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

**C.M. 301 del 8 Settembre 1989**

## **Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio**

[Clicca qui per consultare il testo integrale](#)

**Par. 2:**

2) Orientamenti per l'attività didattica

La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni.

Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall'intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la

lingua italiana), dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell'altra lingua.

Inoltre, poiché la lingua verbale non è che uno - sia pure il principale - degli strumenti di comunicazione, sarà opportuno incentivare attività di manipolazione di materiale, di costruzione e di attività ludiche tramite le quali gli alunni della classe, dell'una e dell'altra etnia, individuino canali comunicativi efficaci, accendendo nel contempo processi di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali.

La scuola obbligatoria non può non avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di una società multiculturale. Ciò suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie.

Sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza culturale aperta.